

# CICERONE

Organo d'informazione dei pensionati - Giugno 2021 -

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1 com.1 DCB Roma N.32014

# Speciale pensioni reversibilità



## In questo numero

Sapens pronto a delle battaglie per una Sanità pubblica migliore e la reversibilità delle pensioni.

Orsa e Sapens chiedono al premier al più presto un confronto.

Ricordo di Pancrazio Deni.

Pensioni di reversibilità sempre più ridotte.

La pensione di reversibilità è finanziata durante tutta la vita lavorativa.

Pensioni di reversibilità e la tassa sulla vedovanza.

Il Sapens chiede di ripristinare la perequazione.

La tassa sulla vedovanza che vigliaccata!

Al via servizio metroferrovia, tram e autobus integrato a Messina.

Le risposte ai vostri quesiti.

YA SINGWANANIA MISIKANI

#### CICERONE

Trimestrale nazionale S.a.pens Or.s.a.

Sindacato Autonomo Pensionati

Reg.Trib. di Roma n. 536/2000 del 13/12/2000

Via Magenta, 13 - 00185 Roma www.sapens.it • e-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

#### Direttore responsabile

Gianluca Rossellini

#### Comitato di Redazione

Daniele Gorfer, Felice Pasquale, Gaetano Trigiglio.

#### **Progetto Grafico**

Gianluca Rossellini

#### Stampa

Tipografia Samperi, Via XXIV Maggio, 54, 98122 Messina ME

Il S.A.PENS. cura la diffusione della rivista in base a una mailing list continuamente aggiornata. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1, della Legge n. 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", ciascun destinatario della pubblicazione ha diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di fare modificare o cancellare i propri dati personali, o semplicemente di opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a: S.A.PENS - Via Magenta, 13 - 00185 Roma.

#### S. A.PENS.

Sindacato Autonomo Pensionati

#### OR.S.A.

Via Magenta, 13 - 00185 Roma Tel. e Fax 06.4440.361

Il S.A.PENS. ha una propria indissolubile autonomia decisionale. Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, ideologiche e di fede religiosa.



Nel contempo il sindacato respinge e non ammette alcuna influenza e ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi. (Dall'art. 2 dello Statuto S.A.PENS).

È vietata e perseguibile civilmente e penalmente ai sensi della Legge sul diritto d'autore ogni forma di riproduzione della rivista compresi gli spazi pubblicitari senza consenso scritto dell'editore.

## **Sommario**

- 3 Sapens pronto a delle battaglie per una Sanità pubblica migliore e la reversibilità delle pensioni.
- 4-5 Orsa e Sapens chiedono al premier al più presto un confronto.
- 6 Ricordo del collega Pancrazio Deni.
- 7 Pensioni di reversibilità sempre più ridotte.
- 8 La pensione di reversibilità è finanziata durante tutta la vita lavorativa.
- 9-10 Pensioni di reversibilità e la tassa sulla vedovanza.
- 11 Il Sapens chiede di ripristinare la perequazione.
- 13-16 La tassa sulla vedovanza che vigliaccata!
- 17 Al via servizio metroferrovia, tram e autobus con biglietto integrato a Messina.
- 18-19 Le risposte ai vostri quesiti.

# Sapens pronto a delle battaglie per una Sanità pubblica migliore e la reversibilità delle pensioni

## di Daniele Gorfer

n questi tempi difficili e dolorosi a causa di questa pandemia, che stiamo iniziando a superare per merito della scienza che ha prodotto in tempi rapidissimi i vaccini e l'organizzazione delle somministrazioni delle dosi, c'è stata la consapevolezza da parte del Governo e delle forze politiche e sindacali del ruolo della Sanità pubblica. Quest'ultima tuttavia, deve essere rafforzata e non ridotta come avvenuto negli ultimi 30 anni.

Negli ultimi anni il Sapens ha contestato ai governi precedenti le decisioni prese per ridurre la Sanità pubblica, come tutte le azioni di impoverimento dello Stato Sociale in generale a tutela della previdenza sociale, e, in particolare, delle pensioni maturate con anni di lavoro.

Ricordo le nostre azioni legali presso le diverse Corti italiane ed europee che hanno prodotto, ad esempio, la nota sentenza della Corte Costituzionale n.70/2015, in parte "tradita" dal decreto legge del Governo Renzi n.65/2015, contro il quale si è poi concretizzato il primo reclamo presentato dal sindacato al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, oggi ancora aperto, e ancora, tramite il reclamo presentato dal Sapens nel 2020 al Comitato Europeo dei Diritti Sociali sul tema delle pensioni di reversibilità ai superstiti.

Tema che vogliamo approfondire in questo numero del Cicerone.

Già in vista dei prossimi tavoli governo-sindacati sulle pensioni, il sindacato si è quindi attivato verso altre OO.SS. per aprire un confronto, e possibilmente unire le forze, sui temi delle reversibilità e della perequazione sulle pensioni, allo scopo di favorire iniziative e mobilitazioni sindacali che possano sostenere gli obiettivi

prefissati per detti temi per attivare il massimo le sinergie per il conseguimento dello stesso fine. Già in questo Cicerone troverete dei riferimenti di questa condivisione di intenti con la Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove (FEDERSPEV).

Troverete di seguito lettera che congiuntamente alla Confederazione OrSA abbiamo inviato al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro del Lavoro Andrea Orlando in vista dei probabili tavoli di confronto che si terranno con le Organizzazioni Sindacali in materia di pensioni.

A tutti i pensionati che a causa della pandemia sono mancati, ai loro cari e alle loro famiglie e al tema pensioni di reversibilità ai superstiti è stato dedicato questo numero del Cicerone, nella consapevolezza di essere nel giusto essendo le pensioni di reversibilità uno stipendio differito, finanziato durate tutta la vita lavorativa tramite la contribuzione, e non riferibile all'assistenzialismo dello Stato.



# Lettera al premier Mario Draghi

# Orsa e Sapens chiedono al premier al più presto un confronto sulle pensioni

# di Mariano Massaro e Daniele Gorfer

l segretario generale nazionale Orsa Mariano Massaro e il segretario generale nazionale L Sapens Daniele Gorfer hanno scritto una lettera al premier Draghi su pensioni, lavoro e altri argomenti. Di seguito la lettera: Presidente, Onorevole Ministro, la scrivente Confederazione Sindacale torna a chiedere al Governo di riavviare al più presto il confronto sulle pensioni, uno dei principali pilastri dello stato sociale che, in questo triste e difficile momento, rappresenta un importante sostegno e ristoro per molte famiglie italiane. Il sistema previdenziale italiano, fra i più restrittivi d'Europa, presenta conti previdenziali INPS negli standard europei in linea nel rapporto debito/Pil, nonostante politiche fiscali di decontribuzione per le imprese, che rischiano di rompere il rapporto contributi/erogazione pensioni, nonché l'uso delle pensioni come ammortizzatori sociali affrontare per ristrutturazioni aziendali nella grave crisi economica, iniziata nel 2008 e oggi aggravata dalla crisi pandemica, che sta mettendo a rischio migliaia di imprese e milioni di posti di lavoro. Il pensionamento flessibile, la pensione anticipata, tenendo conto della logica rigorosa insita nel sistema previdenziale contributivo, necessita di regole semplici e valide per tutti, ma non può seguire una deriva assistenzialistica a danno delle pensioni in essere. In tal senso, ora più che mai è necessario tenere separati i conti della previdenza da quelli dell'assistenza, aiutando chi si trova in difficoltà attraverso un sistema tributario veramente equo e con criteri di progressività, che non gravi soltanto sui redditi da pensione e da lavoro dipendente ma anche sui redditi correnti del capitale finanziario e immobiliare, contrastando in maniera efficace e reale l'evasione e l'elusione

fiscale. Dall'altra parte, occorre altresì arrestare la continua erosione degli assegni pensionistici attraverso l'uso di coefficienti, l'aspettativa di vita, il prelievo fiscale superiore ai redditi da lavoro equivalenti che abbassano progressivamente il valore delle pensioni. Pensando anche allo scenario, economico e occupazionale, post pandemico appare rilevante avviare appunto un confronto sulle pensioni per costruire una risposta organica che dia certezze a tutti i cittadini, così restituendo i diritti ai pensionati, ai lavoratori che sono prossimi alla pensione e ai giovani che dovranno maturarla. Egregio Presidente, Onorevole Ministro, questo necessario confronto dovrà essere a 360 gradi e non potrà tralasciare il tema delle pensioni di reversibilità e del blocco della perequazione dei trattamenti pensionistici, che ha implicato progressiva sterilizzazione del meccanismo di rivalutazione attraverso il quale l'importo delle prestazioni pensionistiche viene all'aumento del costo della vita. Secondo calcoli e studi effettuati il mancato aggancio al costo della vita ha determinato per i pensionati perdite altissime che per l'effetto del trascinamento si raddoppieranno natural vita durante continueranno a percepire la pensione diretta e poi anche nella reversibilità ai superstiti.

Oltretutto, in modo iniquo il taglio dell'indicizzazione comprende anche la quota di pensione contributiva. Così, la decurtazione delle pensioni di reversibilità a favore dei familiari superstiti, prevista dalla Legge n. 335/1995, necessita di essere rivista perché rappresenta un'ablazione eccessiva e ingiustificata, che raggiunge livelli esorbitanti per persone vedove con redditi medio-bassi, anche in virtù dell'operare cumulativo del prelievo fiscale (che opera sul

reddito complessivo del pensionato attraverso l'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF), fino a implicare la quasi totale soppressione della prestazione al superstite. È evidente, pertanto, che la riforma del 1995, riducendol'ammontare sulla base della situazione personale ed economica del beneficiario, allontani in modo illegittimo l'istituto della pensione ai superstiti dalla sua naturale ed originaria configurazione di misura previdenziale di tipo retributivo-meritocratica - salario differito trasformandola in maniera indebita in una prestazione di tipo sostanzialmente assistenziale. La crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, che aggrava brutalmente un quadro recessivo perdurante di fatto in Italia dal lontano 2008, non fa l'insostenibilità acuire sociale decurtazione delle pensioni ai superstiti. Tali pesanti decurtazioni delle pensioni di reversibilità sono socialmente inique, e contraddicono altresì il vincolo tra contributi versati e benefici ricevuti smentendo così la ratio del sistema contributivo ovvero della tendenziale corrispondenza tra quanto versato e quanto ricevuto. I tagli alle pensioni di reversibilità, effettuati per rispettare i vincoli della finanza restrittiva, non giustificano mai la lesione dei diritti sociali fondamentali, oltretutto detti sacrifici mettono altresì in serio pericolo l'intera struttura macroeconomica del sistema. Impoverire i pensionati, infatti, aggrava quel cronico deficit di domanda aggregata da

consumi e investimenti che affligge l'economia italiana da oltre un decennio. Ogni scelta di politica fiscale e sociale dovrebbe quindi essere attentamente valutata nei suoi effetti economicosociali e macroeconomici, di breve e di lungo periodo. Inoltre, il meccanismo di riduzione della prestazione erogabile in caso di decesso del coniuge svantaggia prevalentemente le donne, le quali statisticamente hanno maggiore probabilità di sopravvivere al coniuge-marito, realizzando una forma indiretta di discriminazione tra pensionati per ragioni di sesso, oltretutto senza tener conto dei figli a carico di età superiore ai 26 anni disoccupati. La spesa pensionistica italiana - ove correttamente determinata depurandola dalla componente assistenziale come detto sopra - è, peraltro, sicuramente in linea con la media europea anzi, i bilanci dell'INPS, al netto delle uscite assistenziali, rivelano un sostanziale equilibrio dei conti pensionistici. Di conseguenza, l'onere dell'aggiustamento dei conti pubblici, ammesso e non concesso che questa sia davvero una priorità della politica economica, non avrebbe ragione di colpire in modo così iniquo e asimmetrico la spesa previdenziale, in particolare per la tutela di reversibilità, visto che essa non incide sull'equilibrio di quei conti.

Auspicando che quanto evidenziato possa offrire proficui spunti di riflessione, ringraziamo per l'attenzione e inviamo i saluti più cordiali saluti".



# Ricordo di Pancrazio Deni



Pancrazio Deni

eri nel giorno del tuo estremo saluto, insieme alle tante persone che ti vogliono bene, sono sicuro che, noi del Sapens c'eravamo tutti, chi poteva in presenza e gli altri col pensiero perché amico di tutti. Su di te si poteva contare sempre, eri un punto di riferimento per chi aveva bisogno con la semplicità e la disponibilità delle persone buone. Hai dato molto al nostro Sindacato OrSA e al Sapens e per questo te ne saremo sempre grati.

Come tu ben sai, negli ultimi 18 mesi il Sapens ha subito altre perdite dolorose, ma la tua è quella che ci tocca più da vicino. Il ricordo fa sempre parte del passato ma è anche la dimostrazione concreta che tutto il buono e bello che tu hai fatto ed è stato, da questo momento sarà nelle nostre vite più presente di prima.

Così quella vita che è terminata diventa infinita. Ciao Pancrazio!

I tuoi amici del SAPENS OrSA

Tratto da giornale on line 'Quotidiano di sanità'-'Lettere al direttore'

# Pensioni di reversibilità sempre più ridotte

a cura di Marco Perelli Ercolini \*

entile Direttore, la «reversibilità» è una prestazione economica di tipo previdenziale (non assistenziale) erogata dall'ente previdenziale preposto, che spetta ad alcuni parenti di lavoratori/trici dipendenti e autonomi/e o di pensionati/e che sono deceduti/e con posizione previdenziale in diritto acquisito o titolari di pensione; nel caso Inps è secondaria a

una contribuzione specifica da parte del lavoratore/ratrice durante la vita lavorativa (contributo IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti). Venne istituita nel 1939 (Regio decreto 14 aprile 1939 n. 636 convertito in Legge 6 luglio 1939, n. 1272) a tutela delle donne che, non avendo una pensione propria, alla morte del coniuge restavano prive di un reddito minimo. Riconosciuta

ai figli minori e studenti, in seguito venne estesa anche all'uomo. Il primo ente che introdusse la reversibilità anche al vedovo per morte della moglie medico fu l'Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici) che tra l'altro conserva la reversibilità dei coniugi al 70% (senza alcun taglio), mentre l'Inps e altri enti riconoscono il 60% al coniuge solo.

Con la riforma Dini del 1995 venne tagliata agganciandola al reddito del coniuge superstite come se fosse una forma assistenziale. Con i tagli la prestazione venne ridotta.

Una miseria...ma non basta, perché assommata ai redditi del coniuge superstite, verrà fiscalmente assoggettata al prelievo IRPEF in base all'aliquota marginale del 38, 41, 43% e all'addizionale regionale e comunale ... rimarrà un pugno di mosche, un 18%? o forse anche meno, un 16%? un 15 dell'iniziale? ... altro che il 60% contrattuale del trattamento del de cuius, per cui si versano i contributi... in un periodo triste della vita, improvvisamente, venendo meno una delle due pensioni, il coniuge superstite avrà anche uno squasso economico: due pensioni che negli anni hanno perso il loro originario potere d'acquisto (le pensioni purtroppo sono un debito di valuta e non di valore e negli anni si svalutano) erano appena sufficienti per una vita decorosa dopo una vita lavorativa, ma venendo meno uno dei due trattamenti, ridotto quasi a zero, può portare a uno stato di povertà in situazioni di vita che per l'età comportano invece molte più spese per medicine, dottori e assistenza alla persona, mancando un vero sociale pubblico, solo in parte supportato dal volontariato, non certamente sufficiente e soverchiato troppo spesso dalle tante altre realtà per lo più fortemente speculative.

Bontà del legislatore, i tagli non si applicano se vi sono figli minori, studenti o inabili. Il percettore delle reversibilità deve stare inoltre molto attento anche al proprio reddito personale. La percezione di un reddito annuo (attenzione: i redditi vanno anno per anno) al di sopra di tre volte il minimo INPS espone infatti il coniuge superstite solo (senza figli a carico) all'indebito pensionistico.

Insomma una prestazione pagata con fior di contributi durante la vita lavorativa non solo viene quasi cancellata .... ma è anche un incubo che amareggia la vita. C'è poi da chiedersi come mai sono rimaste aperte invece altre porte, anzi da chiuse le hanno aperte: le coppie che hanno costituito l'unione civile hanno diritto alla pensione

di reversibilità dopo la morte del partner (legge Cirinnà - Inps messaggio 5171/2016), non esiste più per il diritto alla reversibilità il requisito di un numero minimo di anni di matrimonio, è stata cancellata anche la causa ostativa della differenza d'età tra i due coniugi.

Ma la scure permane e grande è sempre la rabbia ... e sono passati oltre 25 anni ... ma i tagli continuano a colpire; grandi vittime sono soprattutto le donne che hanno portato avanti il ménage familiare (ora riconosciuto come vero e proprio lavoro) e, nel contempo, esercitato una attività lavorativa, insomma due lavori.Una scure impietosa che dà diritto al coniuge superstite soltanto a una misera reversibilità. Lo Stato ha avuto bisogno di soldi e ha taglieggiato la vedovanza, ma non sarebbe stato più logico e moralmente onesto colpire gli evasori?

Basta infierire sempre sui pensionati, su chi ha sempre servito con lealtà il suo Paese pagando fior di tasse e contributi previdenziali per una tranquillità nel postlavorativo. E si potrebbe anche dire «basta fare l'assistenza coi soldi della previdenza....».

Reperibile al Link

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo\_id=9457



## \*prof. Marco Perelli Ercolini Vicepresidente FEDERSPEV

Prof. Marco Perelli Ercolini Medico chirurgo ospedaliero - pubblicista, Specialista in Chirurgia

generale, Chirurgia plastica ricostruttiva e Chirurgia dell'infanzia. Membro dell'Accademia Medicorum Litteratorum Collaboratore di Corriere Medico. Già Consigliere tesoriere dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano. Già Consigliere della Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia.

Già membro del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM. Vice Presidente Vicario della Feder.S.P.e V.Presidente Regionale della Feder.S.P.e V.Membro dell'Osservatorio previdenziale della Fondazione Enpam Cavaliere e Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Esperto in materia previdenziale e normative ospedaliere.

# La pensione di reversibilità è uno stipendio differito finanziato durante tutta la vita lavorativa tramite la contribuzione

## La redazione del 'Cicerone'

ppena letta la lettera del Prof. Dr. Marco Perelli Ercolini, indirizzata al Direttore del Quotidiano online di informazione sanitarie e pubblicata lo scorso 15 aprile, a proposito delle "pensioni di reversibilità sempre più ridotte", il SAPENS gli abbiamo subito scritto, innanzitutto per ringraziarlo, concordando con lo stesso per tutte le chiare coincise argomentazioni, sue ringraziandolo altresì per aver messo in luce la lesione di un diritto fondamentale come quello ad una tutela sociale adeguata per il superstite. Questo tema può sembrare "minore" all'interno delle più generali problematiche della previdenza italiana, ma nella realtà rappresenta il nerbo della Legge 335/1995, reso inalterabile nel tempo dal costante

progresso di "moralizzazione" del diritto costituzionale, che ha legittimato la normativa restrittiva sulle pensioni di reversibilità configurando una vera e propria espropriazione del trattamento previdenziale che, come giustamente ha evidenziato nella lettera, diventa irrisorio allorquando si assomma ai redditi del coniuge superstite.

Al Prof Perelli Ercolini, rivestendo la carica di Vice

Al Prof. Perelli Ercolini, rivestendo la carica di Vice Presidente della Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove (FEDERSPEV), abbiamo evidenziato l'interesse del nostro Sindacato SAPENS ad aprire un confronto e possibilmente unire le nostre forze per rappresentare il tema in oggetto, nella convinzione che ciò possa essere proficuo non soltanto per entrambe le nostre Associazioni ma anche e soprattutto per le persone vedove e orfane.

A tale scopo, abbiamo inoltrato i documenti riferiti al reclamo collettivo da noi inoltrato a Strasburgo al Comitato europeo dei diritti sociali a proposito delle pensioni di reversibilità, compresa l'ultima comunicazione da noi prodotta in data 16 aprile 2021.

Successivamente, ci è pervenuta una telefonata del Prof. Perelli Ercolini, con la quale ci ringraziava informandoci che lui e la Federazione hanno attivato una più impegnativa battaglia per più eque pensioni di reversibilità, pur non nascondendo le grandi difficoltà che questa battaglia comporta. In tal senso convenendo con il SAPENS nel fare altrettanto per smuovere i media e l'opinione pubblica sull'argomento.

In tal senso il SAPENS cercherà di attivare il massimo delle sinergie per il conseguimento dello stesso fine, nella consapevolezza di essere nel giusto essendo le pensioni di reversibilità uno stipendio differito, finanziato durate tutta la vita lavorativa tramite la contribuzione, e non riferibile all'assistenzialismo dello Stato.



# 2021 - Pensioni di reversibilità e la tassa sulla vedovanza

## a cura di Marco Perelli Ercolini

a Pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale perché finanziata attraverso i contributi versati dal pensionato deceduto (IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti). In base all'articolo 38 della Costituzione la previdenza si esplica nel diritto ad un trattamento adeguato alle esigenze di vita, l'assistenza invece nella più limitata assicurazione dei mezzi necessari per

vivere. Inoltre, mentre nel caso delle prestazioni previdenziali la situazione di bisogno che ne è il presupposto è presunta, per quelle assistenziali l'accertamento dello stato di bisogno avviene in concreto (Pasquale Felice).

Con la Legge Dini i trattamenti di reversibilità vengono impropriamente considerati come forme assistenziali.

2021 - RIDUZIONE DELLA REVERSIBILITA'				
Ammontare dei redditi		% di riduzione	Importo spettante alla/al vedova/o della	
del coniuge superstite		Legge Dini	pensione maturata dal	
da	a	Legge Dini	defunto	
0	€ 20.107,62 pari a 1.546,74 al mese	nessuna	60 %	
€ 20.107,63 pari a 1.546,75 al mese	€ 26.810,16 pari a 2.062,32 al mese	25 %	45 %	
€ 26.810,17 pari a 2.062,33 al mese	€ 33.512,70 pari a 2.577,90 al mese	40 %	35 %	
€ 33.512,71 pari a 2.577,91 al mese		50 %	30 %	

Minimo Inps 2021 - importo provvisorio: euro 515,58 per 13 mensilità da conguagliare a fine anno.

Il trattamento di reversibilità viene fiscalmente assoggettato al prelievo fiscale in base alla aliquota marginale e precisamente

Insomma si può arrivare ad un 18% del trattamento del de cuius...una vera miseria che certamente non rispetta il dettame costituzionale di previsione e assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

In un periodo triste della vita, improvvisamente, venendo meno una delle due pensioni, il coniuge superstite avrà anche uno squasso economico: due pensioni che negli anni hanno perso il loro originario potere d'acquisto (le pensioni purtroppo sono un debito di valuta e non di valore! e negli anni si svalutano) erano appena sufficienti per una vita decorosa dopo una vita lavorativa, ma venendo meno uno dei due trattamenti, ridotto quasi a zero, può portare a uno stato di povertà in situazioni di

vita che per l'età comportano invece molte più spese per medicine, dottori e assistenza alla persona, mancando un vero sociale pubblico, solo in parte supportato dal volontariato, non certamente sufficiente e soverchiato troppo spesso dalle tante altre realtà per lo più fortemente speculative.

Anche la scure fiscale su due teste è minore...nella reversibilità va a costituire un unico reddito su cui grava l'aliquota marginale.

La percezione del reddito è su base annua e i redditi vanno anno per anno.

Pertanto sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi il coniuge superstite deve presentare una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell'anno al fine della determinazione della misura esatta della riduzione da operare.

## TABELLA CON LE ALIQUOTE E GLI SCAGLIONI IRPEF 2021

Scaglioni Irpef 2021	Aliquota Irpef 2021	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sul reddito che supera i
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sul reddito che supera i
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sul reddito che supera i
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sul reddito che supera i





ADERENTE CONFEDIR

Non soli ma solidali.





# S.A.PENS. - OR.S.A. SINDACATO AUTONOMO PENSIONATI



Segreteria Generale

Le prime stime degli effetti della pandemia sui conti Inps

# Il Sapens chiede di ripristinare la perequazione e di eliminare la normativa restrittiva che taglia le pensioni di reversibilità ai superstiti

di Segreteria Generale Sapens

a tempo viene fatto un gran parlare dell'aggravamento dei conti INPS, ma nessuno chiarisce che lo stesso deriva dalla spesa per l'assistenza piuttosto che da quella per la previdenza (per la quale, peraltro, vengono versati dei salati contributi previdenziali).

Nel conto INPS che annualmente ci viene proposto, infatti, rientrano entrambe le tipologie di spesa, assistenza e previdenza. A ben vedere, però, lo sbilancio dei conti INPS è riferibile soltanto all'aumentata spesa per l'assistenza e non a quella per la previdenza; addirittura nel 2018 è stato raggiunto il numero minimo di pensionati degli ultimi 25 anni, una tendenza che fra l'altro viene confermata ancora oggi nonostante quota 100, opzione donna, APE sociale, ecc... Si tratta di una deriva assistenzialistica, imboccata e cavalcata dai diversi governi, a loro dire, per ridurre la povertà economica in Italia, ma che assume più o meno velate finalità elettorali, alimentata con aiuti fini a sé stessi, senza cercare di individuare le reali cause della povertà allo scopo di mettere in campo le azioni necessarie per contrastarla. Siffatta spesa dovrebbe quindi cadere sull'universalità della tassazione e non sulla spesa previdenziale.

Oggi, alla luce delle prime stime degli effetti della pandemia, il Sindacato Autonomo dei Pensionati (SAPENS-ORSA) ritiene che ora più che mai è necessario tenere separati i conti della previdenza da quelli dell'assistenza, aiutando chi si trova in difficoltà attraverso un sistema tributario veramente equo e con criteri di progressività, che non gravi soltanto sui redditi da pensione e da lavoro dipendente, ma anche sui redditi correnti del capitale finanziario e immobiliare, contrastando in maniera efficace e reale l'evasione e l'elusione fiscale.

Infatti, la pandemia da Covid-19 ha avuto (e sta avendo) conseguenze sulla spesa pensionistica e quindi sul bilancio INPS, come evidenziato in un interessante articolo1 di Alberto Brambilla (Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali) e di Antonietta Mundo (già Coordinatore generale statistico-attuariale INPS). Come tutti sappiamo, purtroppo il 2020 in Italia è stato un anno disgraziato per il record di decessi, 746.146 morti, con un eccesso di mortalità, rispetto alla media 2015-2019, di 100.526 unità. Eccesso di mortalità che ha inciso prevalentemente sulla popolazione anziana, con notevoli effetti sul sistema pensionistico INPS, con la conseguente cancellazione di numerose pensioni se calcoliamo che il 96,3% dell'eccesso di mortalità complessiva ha colpito persone con età uguale e superiore a 65 anni, dunque quasi certamente già pensionati. Scrivono Brambilla e Mundo che, calcolando

l'impatto della minore spesa pensionistica per questi sfortunati gruppi di anziani, applicando le probabilità che la pensione della persona deceduta possa aver dato luogo a un trattamento di reversibilità, cui è stata applicata un'aliquota media di reversibilità nell'ipotesi dell'esistenza o meno di reddito proprio del coniuge superstite (tenuto conto anche della differenza media di età tra i coniugi), ebbene, la riduzione della spesa pensionistica così calcolata per il 2020 è pari a 1,11 miliardi di euro. Gli stessi Brambilla e Mundo hanno poi proiettato detta riduzione di spesa pensionistica annuale per il decennio 2020-2029, sulla base delle aspettative di vita rilevata dalle tavole di mortalità Istat, rivelando che l'entità della minore spesa pensionistica complessiva nel decennio, al netto delle nuove reversibilità, risulta per il bilancio dell'INPS di circa 11,9 miliardi di euro. Fra l'altro a questi risparmi nelle uscite per prestazioni pensionistiche si dovranno aggiungere i risparmi relativi al 2021, una volta resi noti i dati dell'eccesso di mortalità del corrente anno.

Anche in questo periodo difficile il SAPENS porta avanti il suo impegno forte nella tutela delle persone anziane: ricordiamo a inizio pandemia l'opposizione alla selezione dei pazienti per l'accesso alle terapie intensive (allora proposta dalla SIAARTI, che fra l'altro nemmeno rappresenta tutti gli anestesisti e i medici intensivisti), sulla base di valutazioni costi/benefici che affidavano i pazienti anziani alle terapie palliative; e ancora, la contrarietà alla bozza del nuovo Piano Pandemico, redatto dal Ministero della Salute, che non è affatto adeguato contro le pandemie virali, oggi affrontate con ripetuti *lockdown* invece che con una specifica sorveglianza epidemiologica basata su un'allerta precoce di potenziali minacce per la salute che devono essere bloccate sul territorio, attraverso il potenziamento della medicina territoriale, anello debole dello scenario pandemico conseguente alla trasformazione dei medici di famiglia in passacarte. Il SAPENS è altresì impegnato su più fronti nella tutela delle pensioni, in particolare contro i tagli alla perequazione e contro i tagli alle pensioni di reversibilità, anche attraverso due distinti reclami collettivi inoltrati al Comitato europeo dei diritti sociali con cui si propone di ripristinare la perequazione sulle pensioni e di eliminare la

normativa restrittiva che taglia le pensioni di reversibilità ai superstiti. Il ripristino integrale della perequazione e l'eliminazione dei tagli per le pensioni di reversibilità, la cui riduzione ha raggiunto livelli esorbitanti e iniqui, anche per persone con redditi medio-bassi, non soltanto ha lo scopo di ripristinare dei diritti sociali fondamentali, ma ha anche lo scopo di fermare quelle politiche di finanza restrittiva che hanno messo in pericolo l'intera struttura macroeconomica del sistema sociale. Una battaglia di civiltà che onora gli oltre centomila morti per Covid-19, che tutela i pilastri principali dello stato sociale rappresentati dalle pensioni che, in questo triste e difficile momento, sono stati gli unici sostegni e ristori per molte famiglie italiane.

Il SAPENS fa appello ai pensionati, ai cittadini, alla popolazione affinché sostenga questa battaglia per mettere fine agli effetti delle riforme previdenziali susseguitesi negli ultimi trent'anni, con consistenti tagli alla spesa pubblica e in misura sempre crescente alle pensioni, in particolare le prestazioni ai superstiti.








# La tassa sulla vedovanza che vigliaccata!

## a cura di Marco Perelli Ercolini

a «reversibilità» è una prestazione economica di tipo previdenziale (non assistenziale!!!) derogata dall'ente previdenziale preposto, che spetta ad alcuni parenti di lavoratori/trici dipendenti eautonomi/e o di pensionati/e che sono deceduti/e con posizione previdenziale in diritto acquisito otitolari di pensione; nel caso Inps è secondaria a una contribuzione specifica da parte dellavoratore/ratrice durante la vita lavorativa (contributo IVS - invalidità, vecchiaia, superstiti). Venne istituita nel 1939 (Regio decreto 14 aprile 1939 n. 636 convertito in Legge 6 luglio 1939, n. 1272) a tutela delle donne che, non avendo una pensione propria, alla morte del coniuge restavano prive di un reddito minimo. Riconosciuta ai figli minori e studenti, in seguito venne estesa anche all'uomo.Il primo ente che introdusse la reversibilità anche al vedovo per morte della moglie medico fu l'Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici) che tra l'altro conserva la reversibilità dei coniugi al 70% (senza alcun taglio), mentre l'Inps e altri enti riconoscono il 60% alconiuge solo. Con la riforma Dini del 1995 venne tagliata agganciandola al reddito del coniuge superstite come se fosse una forma assistenziale. LEGGE 335/1995 articolo 1 comma 41 La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei

superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambitodel regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di dettoregime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili coni redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamenteprecedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Legge 335/1995 - Tabella F relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario				
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità			
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità			
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità			
Trattamento minimo per l'anno 2020 e 2021 pari a € 515,58 - nessun taglio ex lege 335/95 se la reversibilità non supera € 20.107,62 annui				



Una miseria...ma non basta, perché assommata ai redditi del coniuge superstite, verrà fiscalmente assoggettata al prelievo IRPEF in base all'aliquota marginale del 38, 41, 43% e all'addizionale regionale e comunale!!! ... rimarrà un pugno di mosche, un 18%? o forse anche meno, un 16%? un 15 dell'iniziale? ... altro che il 60% contrattuale del trattamento del de cuius, per cui si versano i contributi!!!... in un periodo triste della vita, improvvisamente, venendo meno una delle due pensioni, il coniuge superstite avrà anche uno squasso economico: due pensioni che negli anni hanno perso il loro originario potere d'acquisto (le pensioni purtroppo sono un debito di valuta e non di valore! e negli anni si svalutano) erano appena sufficienti per una vita decorosa dopo una vita lavorativa, ma venendo meno uno dei due trattamenti, ridotto quasi a zero, può portare a uno stato di povertà in situazioni di vita che per l'età comportano invece molte più spese per medicine, dottori e assistenza alla persona, mancando un vero sociale pubblico, solo in parte supportato dal volontariato, non certamente sufficiente e soverchiato troppo spesso dalle tante altre realtà per lo più fortemente speculative.Bontà del legislatore, i tagli non si applicano se vi sono figli minori, studenti o inabili.... Infatti, in caso di figli

con diritto alla prestazione indiretta o di reversibilità, la pensione (Inps o ex Inpdap) del coniuge superstite non verrà agganciata e decurtata secondo il reddito per tutto il periodo della prestazione agli orfani secondo la legge Dini (legge 335/1995 art. 1 comma 41 - I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma). Il trattamento continua sino al termine del ciclo degli studi e comunque non altre il compimento del 21esimo anno di età se l'orfano frequenta una scuola media superiore o professionale e sino al 26esimo anno di età per gli studenti universitari in corso legale di studi (Università statali, Università libere, Accademie di Belle Arti, Istituti statali superiori di eduzione fisica cioè i cd. ISEF, Facoltà di teologia, Scuole di perfezionamento o di specializzazione 9 per laureati, annesse alle facoltà universitarie e Conservatori di musica, questi ultimi a decorrere dall'anno accademico 2005/2006), nonché ai figli maggiorenni inabili a carico del defunto. Per conseguire il diritto all'assegno, al momento del decesso del genitore pensionato o lavoratore, i figli non devono prestare alcuna attività lavorativa e

devono risultare del a carico genitore lavoratore/trice o pensionato/a, circostanza che si verifica quando il loro reddito non è superiore al trattamento minimo Inps maggiorato del 30% In particolare, in caso di figli studenti il decesso del genitore lavoratore/trice o pensionato/a deve essere avvenuto nel periodo di iscrizione del figlio ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea o dei corsi di specializzazione. Se, pertanto, il pensionato/ta è deceduto/a in un periodo fuori dal corso legale degli studi nessuna prestazione potrà essere erogata nei confronti del figlio, anche se questo si iscriva successivamente nel corso regolare. Il percettore delle reversibilità deve stare inoltre molto attento anche al proprio reddito personale. La percezione di un reddito annuo (attenzione: i redditi vanno anno per anno) al di sopra di tre volte il minimo INPS espone infatti il coniuge superstite carico) all'indebito solo (senza figli a "incumulabilità con redditi pensionistico: prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge

amministrativo che deve essere effettuato entro 90 del giorni dalla data ricevimento della comunicazione di indebito. E' possibile richiedere una rateazione dell'indebito che può avvenire sia con bollettini postali oppure con una trattenuta mensile sulla pensione. Insomma una prestazione pagata con fior di contributi durante la vita lavorativa non solo quasi cancellata .... ma è anche un incubo che amareggia la vita. C'è poi da chiedersi come mai sono rimaste aperte invece altre porte, anzi da chiuse le hanno aperte: le coppie che hanno costituito l'unione civile hanno diritto alla pensione di reversibilità dopo la morte del partner (legge Cirinnà - Inps messaggio 5171/2016), non esiste più per il diritto alla reversibilità il requisito di un numero minimo di anni di matrimonio, è stata cancellata anche la causa ostativa della differenza d'età tra i due coniugi (matrimoni di comodo, sul letto di morte...): "ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza, ragionevolezza, nonché il principio di

INTO - TEMPT PER EX CONCEGUIONE DEL PROVEDIMENTO					
PRESTAZIONE	TERMINE	DATA INIZIO			
Pensione ai superstiti (reversibilità diretta)	50 giorni				
Pensione ai superstiti (reversibilità diretta) in cumulo e totalizzazione nazionale	50 giorni	Data di ricevimento della domanda completa di tutta			
Pensione ai superstiti (indiretta)	55 giorni	la documentazione			

INPS - TEMPLEER LA CONCLUSIONE DEL PROVVEDIMENTO

Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi dell'Inps ex art.2 della legge 7 agosto 1990 numero 241 – deliberato nella seduta del 21 dicembre 2020 (deliberazione 111)

90 giorni

335/1995 per le pensioni di reversibilità" e la legge impone all'ente previdenziale di esigere la restituzione (ufficialmente si dice «ripetere») di quanto indebitamente corrisposto. Il pagamento di quanto richiesto comporta l'accettazione dello stesso e successivamente risulterà più difficoltoso riuscire ad ottenerne l'annullamento. In caso di errore di calcolo dell'ente è possibile il ricorso

Pensione ai superstiti (indiretta) in

cumulo e totalizzazione nazionale

solidarietà che è alla base del trattamento pensionistico in esame" (nella fattispecie pensioni di reversibilità dirette e indirette) ?!?!...), belle parole tirate nel senso opportunistico che interessa la parte pubblica!!!Ma la scure permane e grande è sempre la rabbia ... e sono passati oltre 25 anni ... ma i tagli continuano a colpire; grandi vittime sono soprattutto le donne che hanno portato avanti il

ménage familiare (ora riconosciuto come vero e proprio lavoro) e, nel contempo, esercitato una attività avorativa, insomma due lavori. Una scure impietosa che dà diritto al coniuge superstite soltanto a una misera reversibilità, per tagli su tagli ridotta a poche monetine, coniuge superstite «reo» di godere di una pensione personale e dirisparmi sudati col lavoro di tutta una vita per la quale ha versato fior di contributi a valore corrente e pagato allo Stato tasse su tasse e, se donna, appunto col doppio lavoro di sposa

Attenzione
La pensione di reversibilità non
solo costa all'ente previdenziale
un 40% in meno di quella del de
cuius, ma dà all'erario molto
di più essendo totalmente
soggetta alla trattenuta fiscale in
base alla aliquota marginale.

madre e lavoratrice. E' poi psicologicamente stridente il fatto che in genere nessun taglio, se non hanno beni propri,colpisce quelle vedove che rimaste a casa a curare il ménage familiare, non avendo lavorato, non hanno una pensione propria ... Lo Stato ha avuto bisogno di soldi e ha taglieggiato la vedovanza, ma non sarebbe stato più logico e moralmente onesto colpire gli evasori? Basta infierire sempre sui

pensionati, su chi ha sempre servito con lealtà il suo Paese pagando fior di tasse e contributi previdenziali per una tranquillità nel postlavorativo! Ma ..., dimenticavo ..., ormai vige la regola «balzelli sugli onesti e occhi chiusi sugli evasori!» Dunque di fronte a questa odiosa ingiustizia sociale sarebbe veramente lecita una revisione della legge Dini, chiedendo che i tagli non siano così feroci ... verso una categoria che ormai non ha più la voce per gridare contro questa vergogna e, perché no, una defiscalizzazione della

reversibilità come per le pensioni ai familiari delle vittime del dovere. E a chi si trincea dicendo che «si avrebbe un costo» si può anche rispondere che il sacrificio Covid degli anziani porta a una minore spesa previdenziale stimata in miliardi di euro, ben documentata in uno studio di Brambilla e di Mundo pubblicato anche sul Corriere della sera: ... l'elevato numero di decessi nel 2020 provocato da SARS-CoV-2 tra gli over 65 avrebbe (tristemente) alleggerito - al netto delle reversibilità - il bilancio INPS di circa 11,9 miliardi di euro per il decennio 2020-2029; a queste minori spese (risparmi nelle uscite per prestazioni) si devono aggiungere quelle relative al 2021 ... E si potrebbe anche dire «basta fare l'assistenza coi soldi della previdenza....», assistenza giusta e doverosa, ma coi soldi della fiscalità generale perché tutti, dico e ripeto «tutti», debbono concorrere secondo il proprio reddito.

tratto da: (link: http://www.perelliercolini.it/brevia/archivio/sommari/sommario\_19\_2021. pdf).



# Al via servizio metroferrovia, tram e autobus con biglietto integrato

# di Francesco Rossellini

opo circa vent'anni, a Messina si è risolto il problema della mobilità integrata sostenibile per spostarsi dalla zona sud al centro in tempi rapidi e a costi bassi. Infatti, è stata ripristinata e incrementata la Metroferrovia tratta Messina C/le - Giampilieri. Da oggi grazie a una sinergia tra Trenitalia, Atm, Comune di Messina e Regione Siciliana, il servizio consente di spostarsi in treno, da Giampilieri al centro di Messina, e da qui salire a bordo dei tram e bus, tutto con unico biglietto al costo di soli 2 euro e per il tempo di 100 minuti, ma anche con abbonamenti molto più vantaggiosi. Il sindaco di Messina Cateno De Luca, presente all'inaugurazione, ha dichiarato: "Con questa strategia viene abbattuto il 50% dei costi, prima molto eccessivi. Resta il nodo delle aeree esterne delle stazioni intermedie (dieci in tutto), che ancora alcune sono da riqualificare o ristrutturare in modo definitivo con impegno del comune di Messina e finanziamento della Regione Siciliana".

Soddisfatto l'assessore Regionale ai trasporti

Marco Falcone, che ha sottolineato: "oggi questa iniziativa porta il sistema dei trasporti della città di Messina, nella normalità di integrate tariffe convenienti, sia per pendolari che per l'utilizzo occasionale. con cambiamento nella cultura della mobilità dei cittadini che dovranno fare la loro parte cominciando a usare il servizio senza perdere anche questa occasione".

"Il governo Musumeci prosegue Falcone - investe sulla mobilità integrata recependo un'aspettativa che i messinesi avevano da anni. Rilanciamo inoltre la Metroferrovia che connette Messina ai suoi quartieri più decentrati: un'infrastruttura e un servizio che torna così ad essere strategico per tutti. A ciò dobbiamo aggiungere l'avvenuto salto nell'esperienza degli utenti, grazie ai nuovi treni "Pop" acquistati dalla Regione e già operativi sulla tratta. Dopo la sperimentazione di Palermo e il risultato raggiunto oggi Messina, sarà la volta di Catania con l'integrazione treno-metropolitanabus". Il presidente dell'Atm, Giuseppe Campagna, ha garantito la coincidenza con gli Shuttle con le singole linee da e per i villaggi, dichiarando che "è intenzione di questa presidenza Atm, nel prossimo futuro, far passare ogni 15 minuti uno shuttle davanti alle stazioni della Metroferrovia e creare le coincidenze con le singole linee da e per i villaggi all'arrivo del treno. Anche i sindacati presenti all'inaugurazione si sono dichiarati soddisfatti affermando che il servizio dovrà ora essere promosso adeguatamente.



Nella foto da sinistra il sindaco di Messina Cateno De Luca, l'assessore comunale ai trasporti Salvatore Mondello e l'assessore reionale alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone.

# Le risposte ai vostri quesiti

# a cura di Fausto Mangini

Proprio tutti possono fare testamento, compresi i ragazzi? E, in particolare, possono farlo quelli che sono sottoposti alla amministrazione di sostegno?

#### Renato Fontanarossa, Napoli

**Risposta**: anzitutto vediamo come la legge considera il testamento: secondo l'articolo 587 del Codice Civile si tratta di un atto revocabile (sempre e in qualsiasi momento) con il quale si dispone, per il tempo in cui si sarà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. La stessa legge però ritiene incapaci di redigere un testamento alcune categorie di persone: i minorenni (dunque i suoi "ragazzi") anche se emancipati (cioè almeno sedicenni e non più sottoposti alla potestà dei genitori); gli interdetti per infermità mentale, gli incapaci di intendere e volere nel momento in cui è stato redatto il testamento, per esempio per abuso di alcol o stupefacenti, malattie invalidanti o traumi specifici. In questi casi il testamento è nullo, e può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse. Diverso è il caso della amministrazione di sostegno: il beneficiario di questa infatti non perde la cosiddetta "capacità di agire", a meno che la possibilità di redigere un testamento non sia espressamente esclusa dal giudice tutelare che ha emesso il provvedimento di apertura della amministrazione di sostegno stessa. Ovviamente, nel momento in cui fa testamento, il beneficiario della amministrazione di sostegno deve comunque essere capace di intendere e volere, come tutti.

Sto per compiere novant'anni, e ho un problema con mio figlio che ne ha compiuto 59. Da vent'anni non ha lavoro fisso, ha perduto quello che aveva e non se ne è cercato un altro. In più occupa una casa di mia proprietà, che gli avevo concesso temporaneamente in comodato. Io vorrei riavere la casa, ma lui si rifiuta, sostiene che il comodato non ha limiti di durata, e addirittura vorrebbe che io, data la sua condizione, gli passassi gli alimenti. A me sembra una situazione quanto meno assurda.

#### Luisa Giorgianni, Milano

**Risposta:** un punto fermo è stato posto da una ordinanza della corte di Cassazione in un caso, abbastanza simile al suo n. 3163/2021. In sintesi:

anzitutto sulla soglia dei 60 anni non esiste più alcun diritto agli alimenti a carico dei genitori molto più anziani, e se anche in lontano passato questo vi fosse stato, la situazione "non comporta più la riviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento". Insomma, perdere il lavoro a una certa età non fa certo sorgere un nuovo diritto al mantenimento. Quanto all'occupazione della casa, si ritiene che un comodato inteso fin dal principio come temporaneo e precario non può, sulla semplice base del protrarsi nel tempo, cambiare natura e diventare a tempo indeterminato.

Se acquisto due appartamenti contigui per crearne uno solo al termine dei lavori di ristrutturazione posso beneficiare delle agevolazioni "prima casa"?

### Luigi Mugnai, Firenze

Risposta: l'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" consente di pagare imposte ridotte sull'atto di acquisto di una abitazione in presenza di determinate condizioni . Per godere dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", l'acquirente non deve possedere un immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall'acquisto. Sotto il profilo oggettivo, l'agevolazione non è ammessa per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Nel caso di acquisto di unità immobiliari contigue, l'agevolazione spetta se l'abitazione risultante presenta, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate nella normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizioni previste. Si ha diritto all'agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un'unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un'unica unità abitativa. Inoltre, si ricorda che il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l'immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni "prima casa" o senza averne usufruito.

Sono in ansia. Nipote unica di uno zio, probabile sua futura erede, già utilizzo un suo alloggio dove mi ha concesso di vivere. Però lo zio ha debiti e tanti creditori. Probabilmente rinuncerò all'eredità. Però chiedo: ci sono dei comportamenti a rischio, cioè atti che, una volta da me compiuti rappresenterebbero l'accettazione dell'eredità?

.....

#### Luisa Melchiorre, Pescara

Risposta: l' "accettazione tacita" dell'eredità, perché è di questo che parliamo, non è una questione di poco conto, in quanto il comportamento del cosiddetto "chiamato" (lei) deve manifestare in maniera esplicita la volontà di accettare. Gli atti compiuti, cioè, devono essere incompatibili con la rinuncia. Ora la giurisprudenza della Cassazione ha, via via, indicato una serie di atti che comportano l'accettazione tacita. Ne elenco alcuni: aver venduto o affittato un bene che faceva parte della massa ereditaria; aver pagato debiti ereditari con denaro prelevato dall'asse ereditario; avere esercitato una azione di riduzione; aver fatto ricorso contro l'accertamento fiscale relativo all'imposta di successione; aver impugnato le disposizioni testamentarie; aver fatto domanda giudiziale di divisione ereditaria. La stessa Cassazione, però, ha indicato anche comportamenti che non rappresentano l'accettazione tacita: la continuità del godimento dei beni del de cuius convivente, dopo aver rinunciato all'eredità; l'atto di dichiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta. Il Codice Civile, infine, prevede alcune fattispecie tipiche di accettazione tacita: per esempio donazioni, vendite o cessioni dei diritti di successione, o la rinuncia ai diritti di successione, compiuta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati. Insomma come recita l'articolo 476 del codice, l'accettazione è tacita quando "il chiamato compie un atto che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".

Ho bisogno di un suo chiarimento. E' deceduta una cugina, single e senza figli, e non ha lasciato testamento. La sua eredità è stata assegnata a due zie (cioè le sorelle del padre), mentre sono stati esclusi i figli di altri due fratelli del padre che a loro volta erano deceduti. E' giusto così ?

\_\_\_\_\_

#### Giovanni Iacoboni, Firenze

**Risposta:** premettiamo subito che se sua cugina era nubile e senza figli nessuno aveva diritto per legge alla cosiddetta quota di legittima. E sappiamo che non c'era testamento. In casi del genere si considerano eredi unicamente i soggetti più prossimi al de cuius, computando i vari gradi di parentela.

Lei spiega che il padre di sua cugina aveva due sorelle e due fratelli. Questi ultimi erano però già deceduti, ma avevano a loro volta altri figli, che risultavano dunque cugini della de cuius. Dunque il senso della sua domanda, se ho ben capito, è: perché l'eredità è stata

assegnata solo alle sorelle del padre, e non anche ai figli dei due fratelli deceduti, in rappresentazione dei loro genitori?

Semplicemente perché in tali casi non opera il cosiddetto "diritto di rappresentazione", in base al quale i figli succedono nei diritti dei padri. Infatti la rappresentazione è prevista solo quando il rapporto con il de cuius segue la linea retta ( padre – figlio , nonno – nipote, e così via).

Nel caso dei cugini non è possibile invece applicare la rappresentazione, perché i cugini stessi sono parenti di grado successivo, ulteriore, insomma più lontani dal de cuius nella scala della parentela.

Mio marito è deceduto. Avendo lui ed io un conto cointestato, mi sembra di poter dedurne che il 50% del conto in questione mi spetti, quale erede legittima. Invece nostro figlio si è messo in testa di dimostrare che quei soldi non mi spettano.

Nel frattempo la Banca sta facendo un sacco di storie, mentre da parte mia non capisco i motivi del blocco. Visto che nessuno mi spiega un granché mi rivolgo a lei.

#### Gelsomina Maresca, Napoli

**Risposta:** la regola generale vuole effettivamente che, al momento della morte di uno dei cointestatari, la somma presente sul conto resti per metà a disposizione dell'altro titolare (cioè lei, nella fattispecie).

\_\_\_\_\_

Anche se di solito, effettivamente, gli istituti di credito prevedono il blocco del conto proprio per evitare che si verifichino movimenti prima della divisione della eredità. Comunque in ogni caso il cointestatario (sempre lei) possiede il 50% della somma, mentre il resto deve essere diviso fra i vari eredi.

Ma qui la questione si ingarbuglia, perché fra questi eredi in effetti c'è anche lei, con i suoi diritti successori, compresi quelli su una quota dell'altra parte del conto! Tuttavia non è tutto qui, visto che possono esserci altri problemi: per esempio quello relativo a chi ha alimentato il conto (e lei non lo specifica), elemento che può essere molto importante. In effetti il denaro presente sul conto non appartiene a entrambi i cointestatari, se era solo uno di essi ad alimentare il conto stesso (e questa potrebbe essere l'obiezione portata da suo figlio). Ovviamente di tutto ciò occorre fornire piena prova, e sono gli eredi (suo figlio o altri ) a doverlo fare. A questo proposito c'è una sentenza della corte di Cassazione del 2014, numero 8091, in cui si dichiara proprio che "la titolarità della somma può venire meno in caso si dimostrino prove contrarie".

Era il caso di un soggetto che aveva cointestato alla moglie un conto i cui depositi provenivano unicamente da lui e dai suoi proventi professionali.

Insomma, è ormai giurisprudenza consolidata quella di non considerare automaticamente la metà di un conto cointestato come di effettiva spettanza del contitolare.

